



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 16 del 23/03/2026

“Prendersi cura di chi si prende cura. Disposizioni per la tutela del caregiver familiare nella fase di cura e nel periodo successivo alla perdita della persona assistita”

Firmato da: Davide D'Errico; Giovanni Maria Cuofano; Gaetano Simeone



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"*

Proposta di Legge

*"Prendersi cura di chi si prende cura.
Disposizioni per la tutela del *caregiver* familiare nella fase di cura
e nel periodo successivo alla perdita della persona assistita"*

A iniziativa del consigliere Davide D'Errico



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Riconoscimento del *caregiver* familiare)
- Art. 4 (Rete di sostegno al *caregiver* familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)
- Art. 5 (Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)
- Art. 6 (Interventi a favore del *caregiver* familiare)
- Art. 7 (*Budget* personale del *caregiver* familiare)
- Art. 8 (Giovani *caregiver*)
- Art. 9 (Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura)
- Art. 10 (Riconoscimento delle competenze)
- Art. 11 (Dopo di loro)
- Art. 12 (Clausola valutativa)
- Art. 13 (Abrogazioni)
- Art. 14 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 15 (Entrata in vigore)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di centralità della persona umana e di solidarietà di cui all'articolo 1 dello Statuto, disciplina il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela della figura del *caregiver* familiare come soggetto fondamentale della rete di assistenza alla persona non autosufficiente o affetta da patologie croniche, degenerative o invalidanti nonché come risorsa del sistema regionale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
2. La Regione riconosce e tutela altresì il *caregiver* inteso come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli della persona che necessita di cura e assistenza di cui si occupa.
3. La Regione riconosce il diritto alla felicità del *caregiver* familiare e promuove il perseguimento del suo benessere emotivo e relazionale.
4. La Regione promuove la tutela della salute psico-fisica, della dignità, dell'autonomia, dell'inclusione sociale e lavorativa del *caregiver* familiare garantendo interventi di sostegno durante l'attività di cura e nel periodo successivo alla perdita della persona assistita, di seguito denominato periodo post-assistenza. Per le finalità di cui al presente comma la Regione, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto del *caregiver* familiare.
5. La Regione riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che la collettività trae dalla sua opera.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per *"caregiver familiare"*: la persona definita dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nonché la persona che, in modo volontario, gratuito e continuativo senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura, nel suo contesto di vita, di una persona non autosufficiente o affetta da patologie croniche, degenerative o invalidanti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 3

(Riconoscimento del *caregiver* familiare)

1. Il *caregiver* familiare può chiedere il riconoscimento del proprio *status* ai competenti servizi territoriali che provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi del comma 1, può iscriversi al Registro dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare).
3. Il *caregiver* familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza nell'ambito del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) ed è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.
4. Al fine di facilitare il *caregiver* nello svolgimento della propria attività e per ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni in favore del *caregiver* familiare e nei confronti della persona che necessita di cura e assistenza, allo stesso è rilasciato, a seguito del riconoscimento di cui al comma 1, un apposito tesserino identificativo denominato *Card* del *Caregiver*.
5. Lo *status* di *caregiver* familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane *caregiver*.
6. Il *caregiver* familiare cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura ed assistenza, di decesso della medesima ovvero nell'ipotesi di rinuncia da parte del *caregiver* familiare.
7. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della competente commissione consiliare permanente definisce le Linee guida per le procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 4

(Rete di sostegno al *caregiver* familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La Regione garantisce al *caregiver* familiare una rete di sostegno al fine di supportarlo nello svolgimento della sua attività di cura e di assistenza nonché per informarlo circa i servizi, i diritti e le attività di cui alla presente legge.
2. La rete di sostegno al *caregiver* familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
3. Sono componenti della rete, nell'ambito del progetto di vita e del Piano Assistenziale Individuale (PAI):
 - a) il responsabile del caso (o *case manager*) che è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare;
 - b) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che è il referente terapeutico della persona che necessita di cura e assistenza nonché lo specialista che ha in cura la persona, l'infermiere referente e lo psicologo di comunità;
 - c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, le Case della comunità e i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, gli enti del Terzo settore, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del *caregiver* familiare.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 5

(Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, i servizi delle Aziende Sanitarie Locali e le Case della comunità riconoscono il *caregiver* familiare come un elemento della rete del *welfare* locale e assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero del suo tutore, forniscono al *caregiver* familiare informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
3. Il *caregiver* familiare esprime in modo libero, volontario e consapevole la propria disponibilità a svolgere l'attività volontaria di assistenza e cura, nell'ambito del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individuale (PAI) anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal *caregiver* familiare può essere rivisto, anche alla luce delle mutate condizioni psicofisiche e di salute del *caregiver* stesso, attraverso la tempestiva revisione del progetto di vita e del PAI.
4. Il *caregiver* familiare è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto di vita e del PAI ed assume gli impegni del progetto stesso, previo consenso della persona assistita oppure del suo tutore, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
5. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del *caregiver* familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al *caregiver* familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 6

(Interventi a favore del *caregiver* familiare)

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, e anche per il tramite ciascuno nell'ambito delle proprie competenze delle ASL, degli ambiti territoriali, dei Comuni, delle Case di comunità e delle associazioni dei pazienti e dei familiari, garantisce al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, un insieme minimo di interventi che comprende:
 - a) forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per le varie patologie croniche, come previsto dalla normativa vigente;
 - b) un contributo a fondo perduto per sostenere le spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale denominato *budget* personale del *caregiver* familiare di cui all'articolo 7;
 - c) iniziative di informazione e orientamento relative ai servizi e alle iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare;
 - d) formazione e aggiornamento per il corretto svolgimento dell'attività di cura e di assistenza mediante corsi gratuiti realizzati periodicamente da figure professionali operanti all'interno delle ASL della Regione;
 - e) supporto psicologico gratuito per il benessere del *caregiver* e per prevenire e contrastare l'isolamento sociale e i fattori di rischio di stress psico-fisico legati all'attività di assistenza prestata;
 - f) interventi di sollievo mediante l'impiego di operatori professionali qualificati per sostituzioni temporanee del *caregiver* familiare presso il domicilio della persona assistita in caso di impedimenti dello stesso *caregiver* ovvero mediante la previsione di strutture, servizi o altri strumenti idonei a consentire periodi di riposo del *caregiver* garantendo la continuità terapeutica e assistenziale della persona assistita;
 - g) domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, nelle strutture sanitarie, nonché individuazione di percorsi dedicati per ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni in favore del *caregiver* familiare e nei



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

confronti della persona che necessita di cura e assistenza, sia per l'accoglienza che per il ricovero;

- h) diritto all'ingresso e alla permanenza del *caregiver* nei reparti di pronto soccorso e di degenza, al fine di facilitare il percorso diagnostico terapeutico-assistenziale in tutte le sue fasi ed evitare il disorientamento spazio-temporale legato all'isolamento e alla permanenza nelle strutture sanitarie compatibilmente con condizioni cliniche e sicurezza della struttura sanitaria e dei degenti che prevalgono ove ricorrano motivate ragioni di tutela della salute pubblica o individuale;
 - i) promozione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal *caregiver* familiare che opera nell'ambito del progetto di vita e del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati all'attività prestata;
 - j) promozione di accordi tra rappresentanti delle farmacie regionali per la consegna dei dispositivi e dei farmaci a domicilio, nell'ottica di ampliare l'accesso ai servizi sociosanitari dei *caregiver*;
 - k) supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di gruppi motivazionali e di mutuo aiuto per favorire il confronto e lo scambio di esperienze ed opportunità formative per la crescita della consapevolezza del ruolo del *caregiver* familiare anche mediante l'accesso ad elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza;
 - l) misure di sostegno per il periodo successivo alla perdita della persona assistita come meglio precisati nell'articolo 11.
2. La misura di cui al comma 1, lett. e) è estesa anche in favore dei soggetti fino ai ventotto anni di età, conviventi con un familiare non autosufficiente o affetto da patologie croniche, degenerative o invalidanti, anche in assenza del riconoscimento come *caregiver* familiare di cui all'articolo 3.
3. Per favorire l'adeguata conoscenza dei diritti e delle prerogative riconosciute in capo ai *caregiver* familiari di cui alla presente legge nonché gli aspetti connessi alla loro formazione e all'acquisizione di competenze e alla corretta gestione del *budget* personale di cui all'articolo 7 della presente legge, la Regione Campania attiva un



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"*

numero verde regionale e prevede, sul proprio portale *web*, una sezione dedicata al *caregiver* familiare e agli interventi regionali di sostegno.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 7

(Budget personale del *caregiver* familiare)

1. Per migliorare la qualità di vita e favorire il benessere del *caregiver*, oltre all'assegno di cura di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) della presente legge, la Regione concede un *budget* personale al *caregiver* familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quale contributo a fondo perduto per sostenere le spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione.
2. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le spese relative a giochi che prevedono vincite in danaro e/o altre attività connesse con le lotterie e le scommesse ovvero l'acquisto di alcolici e di prodotti da fumo.
3. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli scaglioni di reddito e la soglia massima di ISEE per l'accesso al contributo e può prevedere ulteriori spese non ammissibili e le priorità nell'accesso ai contributi.
4. Gli ambiti territoriali provvedono all'erogazione del contributo al *caregiver* familiare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Il budget personale attribuito al *caregiver* è accreditato sulla *Card* del *Caregiver* di cui all'articolo 3. Le spese effettuate tramite la Carta del *Caregiver*, attraverso strumenti di pagamento tracciabili, non sono soggette a rendicontazione da parte del beneficiario, restando vincolate all'utilizzo esclusivo per beni e servizi indicati dal presente articolo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 8
(Giovani *caregiver*)

1. Ai fini della presente legge per giovane *caregiver* familiare si intende la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un *caregiver* familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3.
2. La Regione favorisce il riconoscimento, da parte di scuole, università ed enti accreditati alla formazione o al lavoro, dell'esperienza maturata da studenti che abbiano prestato attività di cura e assistenza in qualità di *caregiver* familiare attraverso percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel rispetto delle disposizioni del sistema nazionale di certificazione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e di cui al decreto interministeriale 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze). In raccordo con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Regione promuove il riconoscimento e la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate in termini di crediti formativi o come ore riconosciute anche nei progetti di alternanza scuola-lavoro e nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
3. Al fine di consentire ai giovani *caregiver* familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) ovvero per l'accesso ai corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane (CUR) .
4. La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale della Campania per:
 - a) consentire flessibilità oraria in entrata e in uscita dagli istituti scolastici e/o formativi del giovane *caregiver*;



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"*

- b) elaborare interventi di prevenzione della dispersione scolastica per i giovani *caregiver* familiari;
- c) elaborare strategie educative e approcci didattici e organizzativi volti a supportare i giovani *caregiver* familiari nel loro percorso scolastico e formativo;
- d) prevedere percorsi scolastici e formativi dedicati per consentire la conciliazione delle attività scolastiche e formative con l'attività di cura;
- e) facilitare il riconoscimento delle attività svolte dai giovani *caregiver* da parte dei docenti e dei formatori.



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"*

Art. 9

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura)

1. La Regione promuove intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, evitare penalizzazioni o l'abbandono dell'attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, agevolando il ricorso a permessi e ferie, nonché incentivando lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale e lo strumento del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale.
2. Gli enti del servizio sanitario regionale e le ASL, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, nelle ipotesi di indizione di procedure concorsuali per l'assunzione di personale sociosanitario, possono prevedere criteri premiali per i candidati che abbiano svolto attività di cura ed assistenza in qualità di *caregiver* familiari formalmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 10

(Riconoscimento delle competenze)

1. La Regione valorizza l'esperienza e le competenze maturate dal *caregiver* familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le competenze maturate dal *caregiver* familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, durante il percorso di cura e assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, sono valutabili ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell'ambito di percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o dell'attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.
3. Le competenze e le esperienze maturate dal *caregiver* familiare nell'esercizio delle attività assistenziali possono essere valorizzate anche ai fini di politiche attive mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 11
(Dopo di loro)

1. Per sostenere il *caregiver* nel periodo successivo alla perdita della persona assistita, la Regione promuove interventi di:
 - a) supporto psicologico gratuito anche per il tramite delle Case della Comunità finalizzati all'elaborazione del lutto e al reinserimento sociale, alla prevenzione del disagio psicologico e al rafforzamento del benessere personale e relazionale del soggetto;
 - b) orientamento sociale e lavorativo, anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali, i centri per l'impiego e i soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale e statale, finalizzati al reinserimento lavorativo e sociale del *caregiver*;
 - c) supporto alla formazione e all'istruzione, anche mediante la previsione di criteri premiali in bandi di formazione da parte di enti accreditati presso la Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce in favore del *caregiver* familiare nel periodo successivo alla perdita della persona assistita, un contributo economico a carattere temporaneo e con un importo progressivamente decrescente.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono stabiliti:
 - a) i requisiti di accesso al contributo;
 - b) l'importo del contributo e i criteri di progressiva decurtazione;
 - c) i criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse;
 - d) le modalità di monitoraggio e controllo;
 - e) i massimali del contributo.
4. La durata del contributo non può in ogni caso superare i dodici mesi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti in termini di tutela della figura del *caregiver* familiare. A tal fine, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
 - a) il numero dei *caregiver* familiari formalmente riconosciuti;
 - b) le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del *budget* personale del *caregiver* familiare e del *budget* erogato per il periodo post-assistenza;
 - c) numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali in favore dei *caregiver* familiari;
 - d) numero di *caregiver* familiari che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di *caregiver* familiari che hanno effettuato la validazione o certificazione delle competenze;
 - e) il numero di studenti *caregiver* familiari a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 13
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare).
2. Restano fermi gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare) concernente l'istituzione del Registro dei *caregiver* familiari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12, titolo 02, del "Fondo regionale per il sostegno del *caregiver* familiare", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 4.660.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2016-2018 a valere sulle medesime annualità, nel fondo di cui alla missione 12, programma 07, titolo 1. A decorrere dall'anno 2029 alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. All'attuazione della presente legge concorrono le risorse derivanti dai trasferimenti statali destinate agli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.